

LOTTO N. 2

**«ALL RISKS DANNI DIRETTI E MATERIALI
E
DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
PROFITTO LORDO»**

**Contraente/Assicurato:
SAC – Società Aeroporti Catania S.p.A.**

Contraente/Assicurato : SAC – Società Aeroporto Catania S.p.A.
Codice Fiscale/Partita Iva : 0440777876
Ubicazione dell'attività : Via Fontanarossa - 95100 Catania
Descrizione dell'attività: Nella località sopra indicata La Società Assicurata svolge l'attività di gestore aeroportuale, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato.
CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI: Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che l'assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. L'assicurazione è perciò operativa per i completi cicli di lavorazione, nulla escluso. Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito del singolo insediamento. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario".

S O M M A R I O

DEFINIZIONI

Relative all'assicurazione in generale

Specifiche per la sezione danni diretti

Specifiche per la sezione danni indiretti

SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI

SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI –FRANCHIGIE
--

DEFINIZIONI

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Comunicazioni: per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per iscritto

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Franchigia o minimo di scoperto: importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza e che rimane a carico del Contraente o dell'Assicurato

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente o dell'Assicurato

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società: l'impresa assicuratrice

Broker: Marsh S.p.A.

ALTRE DEFINIZIONI

SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DIRETTI E MATERIALI
--

- . **Apparecchiature elettroniche:** sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature) il tutto se non collegato esclusivamente e/o non collegabile esclusivamente al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi, ricetrasmissione, telecomunicazione) industriali e/o dei depositi.
- . **Archivi:** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
- . **Arredamento:** mobilio, arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti - tappezzerie, rivestimenti anche di pavimenti, serramenti aggiunti dall'Assicurato locatario - escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".

- . **Attrezzature:** - Mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - serbatoi metallici e tubazioni e compreso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".
 - . **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
 - . **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
 - . **Fabbricati:** Per "Fabbricati" si intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.
Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
 - . **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
 - . **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.
 - . **Inflammabili:** sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Tipo A**
 - gas combustibili
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
 - Tipo B**
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.
 - Tipo C**
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.
- Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.
- . **Macchinario:** per "Macchinario" si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche, attrezzature, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché

L'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni "merci" e "fabbricati".

Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.

Merci: per "Merce" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.

Sono pure comprese scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.

Merci speciali: si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare - espansite e sughero grezzo;

D2- se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cottoni sodi;

D3- se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente o dell'Assicurato;

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del «gelo» e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.

Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Terrorismo o Sabotaggio: si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione d'influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

- . **Volume di affari:** quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo sopra specificato nel quale l'attività stessa si svolge.
- . **Profitto Lordo:** la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati in appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.
- . **Periodo di Indennizzo:** il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata in polizza, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
- . **Rapporto di Profitto Lordo:** il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 6 - Sezione II - **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.**
- . **Volume di Affari Annuo:** il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 6 - Sezione II - **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.**
- . **Volume di Affari di Riferimento:** il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 6 - Sezione II **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**- ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.

Limitatamente alla SEZIONE II (Danni Indiretti), gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI

Art.1 -Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Art.2 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A- i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - eruzioni vulcaniche;
 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori del recinto aziendale;
- a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.***

B- i danni causati da o dovuti a :

- furto, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
 - crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
 - interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
 - guasti meccanici, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
 - deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
 - fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - errata manovra e movimentazione;
- semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;***
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
 - dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- amministratori, legale rappresentante;- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;- ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. |
|--|

Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione

- beni in leasing e apparecchiature elettroniche assicurati con polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, di valore singolo superiore a € 2.582.00;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A..

Art.4 - Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da eventi atmosferici si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
 - gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
 - merci poste all'aperto.I danni diretti e materiali causati da pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
- 2) Relativamente ai danni diretti e materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 3) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi la Società non risarcirà i danni da interruzione di processi lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
- 4) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da sovraccarico da neve la Società non risarcirà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
- 5) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali alle merci:
 - la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
 - poste in locali interrati o seminterrati.
- 6) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro

indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.

- 7) Relativamente ai danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi,
La Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
a) da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
b) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
- 8) La garanzia assicurativa, relativamente a valori, è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. fino alla concorrenza di € 2,500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- 9) Relativamente a :
- disegni, modelli, stampi e simili;
- registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor ;
la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito in polizza.
- 10) Relativamente alle «Apparecchiature elettroniche» sono esclusi i danni diretti e materiali causati da fenomeno elettrico.
Inoltre non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi su «Supporti dati», restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il "Macchinario", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - "Fabbricati" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - "Macchinario" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - "Merci" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per "Fabbricati" - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore

- dei residui stessi.
- per "Macchinario" e "Merci" (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 6 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme, rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 7 - Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)

Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Macchinario" si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solo cose di reparti in stato di attività.

<p style="text-align: center;">SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO</p>

In relazione all'attività dichiarata dall'Assicurato la Società, limitatamente agli eventi previsti alla Sez. I (in seguito denominata Sezione di riferimento), si obbliga alle condizioni tutte che seguono ad indennizzare l'Assicurato medesimo delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito le suddette cose nel luogo specificato nel quale l'attività stessa si svolge, semprechè tale sinistro sia indennizzabile a termini della sezione di riferimento e salve le eccezioni di cui all'art. 2 della presente sezione.

Art. 1 - Indennizzo pagabile

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume d'affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume d'affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'art. 5 che segue, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorchè indennizzabile a termini della sezione di riferimento:
 - causato da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
 - causato da esplosione o emanazione di calore di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - causato con dolo dall'Assicurato o del Contraente;
 - subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stato di guerra;
- c) conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della Sezione I -Danni Diretti e Materiali, per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 3 - Assicurazione parziale

Se la somma assicurata è inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

Art. 4 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo, l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in scheda di polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali eventi o prestazioni sarà incluso nel calcolo del

volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Art. 5 - Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione di profitto lordo) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Art. 6 - Aggiustamenti

Gli aggiustamenti previsti dalle suddette definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "rapporto di profitto lordo", del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.

Art. 7 - Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto

La presente Sezione di polizza si intende automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1 - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – Inizio e termine dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del __/__/____(giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione) e scadrà alle ore 24 del __/__/____(giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione), senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza.

Art. 3 – Pagamento del premio e durata della garanzia

Premesso che il pagamento dei premi assicurativi avviene in rate annuali a partire dal giorno di decorrenza, a parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (Trenta) giorni dal ricevimento della polizza ritenuta formalmente corretta, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Trascorsi 30 giorni l'operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza dell'annualità assicurativa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale.

In caso di inadempienza, si procederà come precedentemente previsto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione dell'Impresa o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche tramite il Broker.

Modifiche dell'assicurazione

Art. 4 - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Aggravamento del rischio

Art. 5 - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Diminuzione del rischio

Art. 6 - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Art. 7 - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Ispezione delle cose assicurate

Art.8- La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Mandato dei Periti

Art. 9 - I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempito agli obblighi di cui all'art. 9 delle C.G.A..
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 «Valore delle cose assicurate e determinazione del danno»;
- 4) relativamente alla «Sezione II -Norme che regolano l'assicurazione Danni da Interruzione di Esercizio» verificare che la somma assicurata non sia inferiore all'importo ottenuto applicando al volume d'affari annuo il rapporto di profitto lordo ovvero, qualora lo fosse, fornire i dati necessari all'applicazione del disposto relativo all'assicurazione parziale;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero in conformità delle condizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Obblighi in caso di sinistro

Art. 10 - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle

cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, qualora il sinistro abbia colpito la partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, anche la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci ed inoltre, per le sole aziende industriali, anche la documentazione analitica del costo relativo alle merci, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile

Esagerazione dolosa del danno

Art.11 - Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esiste vano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno

Art. 12 - L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Recesso in caso di sinistro

Art.13 - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 14 - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione

dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Limite massimo dell'indennizzo

Art. 15 - Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Pagamento dell'indennizzo

Art. 16 - Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra nel dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante.

Oneri fiscali

Art. 17- Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Foro competente

Art. 18 - Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Rinvio alle norme di legge

Art. 19 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Clausola Broker

Art. 20 -Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le Marsh S.p.A. Agli effetti dei termini e garanzie già previste nella presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente: analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà fatta al Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente sia tenuto, dovranno essere effettuate per iscritto con i mezzi più idonei, compresi perciò i sistemi informatici e indirizzati alla Società o al Broker.

Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata tramite il Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società.

LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE

1) Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro , per annualità assicurativa e combinati per la SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI e SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO, somma maggiore di :

- Euro 75.000.000,00

ridotta a:

SEZIONE I – Danni Diretti

- Euro 25.000.000,00 per eventi sociopolitici;
- Euro 15.000.000,00 per terrorismo ;
- Euro 25.000.000,00 per eventi atmosferici;
- Euro 15.000.000,00 per eruzioni vulcaniche;
- Euro 25.000.000,00 per alluvione, inondazione, allagamenti;
- 60% somma assicurata per sovraccarico neve;
- 100% per danni da acqua condotta;
- Euro 51.645,69 per dispersione liquidi;
- Euro 100.000,00 per fenomeno elettrico;
- Euro 25.000.000,00 per terremoto;
- Euro 20.000.000,00 per maremoto;
- Euro 500.000,00 per spese di demolizione e sgombero;
- Euro 1.000.000,00 per onorari periti e consulenti;
- Euro 5.000.000,00 per anticipo indennizzi;
- Euro 2.500.000,00 per nuove acquisizioni;
- Euro 5.000.000,00 per ricorso terzi per anno;
- Euro 5.000.000,00 per ricorso locatari;
- Euro 103.291,38 per spese di collaudo;
-20% per deroga proporzionale;

SEZIONE II – Danni Indiretti

Periodo massimo di indennizzo	6 (sei) mesi
Limite massimo	Euro 32.123.648,00
Impedimento autorità civile	Euro 1.000.000,00
Impedimento accesso	Euro 1.000.000,00
Dipendenza fornitori nominati	20% s.a. massimo Euro 1.000.000,00
Dipendenza fornitori non nominati	5% s.a. massimo Euro 500.000,00
Forniture energia	30 giorni massimo Euro 1.000.000,00

Limite combinato danni diretti e indiretti Euro 75.000.000,00

Ridotto a

- **Euro 25.000.000,00** **per eventi sociopolitici;**
- **Euro 15.000.000,00** **per terrorismo ;**
- **Euro 25.000.000,00** **per eventi atmosferici;**
- **Euro 15.000.000,00** **per eruzioni vulcaniche;**
- **Euro 25.000.000,00** **per alluvione, inondazione, allagamenti;**
- **Euro 25.000.000,00** **per terremoto;**
- **Euro 20.000.000,00** **per maremoto;**

SCOPERTI e FRANCHIGIE

per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'assicurato il seguente importo:

- **relativamente alla Sezione I – Norme che regolano l'assicurazione dei danni diretti e materiali il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di Euro 2.500,00, con le seguenti eccezioni:**

Evento	Scoperto	Franchigia Euro
Terrorismo	10%	50.000,00
Eventi sociopolitici	= = = = =	25.000,00

- relativamente alla Sezione II -Norme che regolano l'assicurazione danni da interruzione di esercizio» il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia temporale di giorni 2 (due).

RESCINDIBILITA'

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dai sottoelencati eventi, con preavviso di giorni come pure sottoelencato, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta. Il sovrappremio imponibile annuo per ciascun evento è calcolato mediante l'applicazione dei tassi sottoelencati per mille sulla somma complessivamente assicurata.

Evento		
Tasso		
Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, atti vandalici o dolosi	30 gg.	
Terrorismo o Sabotaggio	15 gg.	
Terremoto	30 gg.	
Alluvione, Inondazione, Allagamenti	30 gg.	

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

L'Assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del Contraente che:

- a) le cose assicurate o altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo decennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le condizioni generali di assicurazione del testo di polizza e tutte le altre clausole, che riconosce di aver ricevuto.

La presente polizza è stata emessa in esemplari, il giorno
a

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- art. 9 (Mandato dei Periti);
- art. 11 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- art. 13 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
- art. 14 (Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);
- art. 16 (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria);
- art. 18 (Foro competente).

Il Contraente

SCHEDA DI QUOTAZIONE

SEZIONE I DANNI DIRETTI E MATERIALI			
<i>Partite</i>	<i>Somme Assicurate</i>	<i>Tasso imponibile ‰</i>	<i>Premio imponibile</i>
Fabbricati	€ 59.298.275,96		
Macchinario, Attrezzature e Merci	€ 46.782.797,44		
Veicoli in custodia	€ 1.000.000,00		
Merci flottanti			
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00		
Spese di demolizione e sgombero			
Ricorso locatari	€ 5.000.000,00		
TOTALE	€ 117.081.073,40		

PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTA (22,25%)	PREMIO ANNUO TOTALE

SEZIONE II DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO			

<i>Partite</i>	<i>Somma Assicurata</i>	<i>tasso °/°°</i>	<i>Premio imponibile</i>
Profitto lordo	€ 32.123.648,00		

PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTA (22,25%)	PREMIO ANNUO TOTALE

CONTEGGIO DEL PREMIO TOTALE

PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTA (22,25%)	PREMIO ANNUO TOTALE

Indicare i tassi imponibili, già compresi nella quotazione, r i seguenti eventi, per i quali è prevista la rescindibilità.

Evento	Tasso imponibile
Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, atti vandalici o dolosi	
Terrorismo o Sabotaggio	
Terremoto	
Alluvione, Inondazione, Allagamenti	

DELEGATARIA

.....%

EVENTUALI COASSICURATORI:

.....%

SAC – Società Aeroporto Catania S.p.A.
Risks

Capitolato All

_____ %
_____ %

La/e Società